

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3579 del 11/07/2018
Oggetto	D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA AZIENDA AGRICOLA SCROCCHI S.S. SOC. AGR. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI BORGONOVO V.T., (PC), LOC. CASE BRUCIATE . MODIFICA SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3742 del 11/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno undici LUGLIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA AZIENDA AGRICOLA SCROCCHI S.S. SOC. AGR. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI BORGONOVO V.T., (PC), LOC. CASE BRUCIATE . MODIFICA SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzativa e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale 31/1/2017 n. 461 con la quale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 veniva adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività agricola zootecnica svolta dalla ditta AZIENDA AGRICOLA SCROCCHI S.S. SOC. AGR. nello stabilimento in oggetto e rilasciata con Provvedimento conclusivo del SUAP prot. n. 1615 del 17/2/2017. L'AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTE:

1. l'istanza della Ditta AZIENDA AGRICOLA SCROCCHI S.S. SOC. AGR. trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dal SUAP del Comune di Borgonovo V.T. con nota del 9/1/2018 (prot. Arpae n. 500 in data 15/1/2018) per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale conseguente alla modifica sostanziale dello stabilimento richiedendo i seguenti titoli ambientali:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
 - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
2. la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota del 12/03/2018, prot. SUAP n.m 1568 (prot. Arpae n. 4107 di pari data);
3. il verbale della conferenza di servizi del 18/04/2018 con il quale si chiedevano integrazioni alla pratica di cui sopra;

PRESO ATTO che

- la modifica dello stabilimento consiste nell'aumento delle capacità di produzione dell'allevamento, derivante dalla realizzazione di due nuovi ricoveri per bovini e la modifica di alcuni stabili esistenti;
- la consistenza attuale dell'allevamento autorizzata con l'AUA adottata il 31/01/2017 con D.D. n 461 e dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 18959, è pari a 968 capi così suddivisi:
 - Bovine da latte: n. 465
 - Capi da rimonta: n. 372
 - Vitelli: n. 131
- in relazione al progetto di ampliamento proposto, la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lattiera, sarà pari a 1279 capi così suddivisi:
 - Bovine da latte: n. 653
 - Capi da rimonta: n. 400
 - Vitelli: n. 226

- è prevista la realizzazione di un nuovo vascone per la conservazione dei liquami zootecnici, adiacente a quello esistente, avente volume di 5840 mc e l'utilizzo di due concimaie esistenti (aventi superfici utili di 300 mq e 512 mq);
- verrà mantenuto l'utilizzo della concimaia (ex trincea) per la conservazione del letame;
- i terreni agrari attualmente disponibili all'azienda per lo spandimento degli effluenti zootecnici (Comunicazione n. 18959, 304.46 Ha) non sono sufficienti ad accogliere la totalità dei reflui che verranno prodotti, una volta potenziato l'allevamento;
- lo scarico di acque reflue domestiche (come più sotto esplicato) non subisce modifiche rispetto a quanto autorizzato con l'AUA adottata dall'ARPAE con atto D.D. n° 461 del 31/01/2017 e rilasciata all'AZIENDA AGRICOLA SCROCCHI S.S. SOC. AGR. dallo Sportello Unico del Comune di Borgonovo val Tidone con Provvedimento Unico n° 13/015 del 17/02/2017. E' stata prodotta con questa istanza la comunicazione di cui al punto 3. lettera a del medesimo Atto Autorizzativi;
- le acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici) vengono trattate mediante fossa Imhoff, pozzetto degrassatore e filtro percolatore anaerobico dimensionato per 5 A.E. (realizzato e conforme a quanto indicato al punto 5 della Tabella A della Deliberazione G.R. n° 1053/2003);
- lo scarico di acque reflue domestiche recapita nel corpo idrico superficiale "fosso poderale" confluyente nel Rio Magnano;

ATTESO che il presente atto viene adottato in previsione della realizzazione di due nuovi ricoveri per bovini e della modifica di alcuni stabili esistenti interventi che verranno autorizzati con apposito provvedimento;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 20/6/2018

- acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento,
- preso atto di quanto precisato dal rappresentante della Ditta in ordine alla comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti ed all'area destinata allo stoccaggio dei liquami;

ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta AZIENDA AGRICOLA SCROCCHI S.S. SOC. AGR. , per l'attività agricola coltivazione e bovini da latte crudo svolta nell'impianto in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **AZIENDA AGRICOLA SCROCCHI S.S. SOC. AGR.** (COD. FISC 01071810335) per l'attività agricola coltivazione e bovini da latte crudo " svolta nello stabilimento sito in Comune di Borgonovo V.T. (PC), Loc. Case Bruciate (cod. AUSL 006PC066) (che è anche sede legale) a seguito delle modifiche riportate in premessa. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale "fosso poderale" confluyente nel Rio Magnano;
 - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:
 - a) è obbligo del gestore assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato e, pertanto, tutti i lavoratori dovranno essere opportunamente informati e formati in merito a:
 - effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti;
 - prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
 - importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione;
 - b) tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
 - c) i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;
 - d) le zone intorno agli edifici devono essere gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
 - e) nel caso di bovini in stabulazione libera su lettiera permanente: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza;
 - f) nel caso di bovini in stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione;
 - g) devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame;
 - h) dal 1.1.2020 deve essere rispettato quanto disposto dall'art. 22 del PAIR 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 115 del 11.4.2017;
 - i) il termine ultimo di messa in esercizio delle nuove strutture è fissato a 15/01/2020 dalla data del rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico;
 - j) il termine ultimo di messa a regime delle nuove strutture è fissato a 15/01/2023 dalla data dalla data del rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico;
 - k) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed ad Arpa di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
3. **di impartire** per lo scarico di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale "fosso poderale" confluyente nel Rio Magnano le seguenti prescrizioni:
 - a) il pozzetto di prelievo fiscale (posto immediatamente a monte dell'immissione nella cunetta stradale) dovrà consentire un agevole campionamento delle acque reflue;
 - b) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale il filtro percolatore è stato dimensionato (pari a 5 A.E.);
 - c) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità dovrà essere prevista la rimozione dei grassi dal degrassatore, dei fanghi dalla fossa Imhoff, nonché la rimozione della massa filtrante del filtro percolatore per essere sottoposta

all'operazione di controlavaggio. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;

- d) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Borgonovo Val Tidone e all'ARPAE ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

4. **di impartire**, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

- a) deve essere sigillato, in modo permanente, il tratto di tubazione che collega il pozzetto adiacente alla vasca di prima raccolta dei liquami, in testa alla stalla delle vacche, e la linea di fognatura realizzata per lo spandimento degli effluenti verso i campi agrari;
- b) al momento della messa in esercizio, o al più tardi prima della definitiva messa a regime, deve essere presentato l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare dei terreni disponibili per lo spandimento degli effluenti proveniente dallo stabilimento in oggetto e deve essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni;
- c) prima dell'aumento della consistenza dell'allevamento prevista per l'ampliamento
 - 1. deve essere realizzato il nuovo contenitore in cemento (denominato vasca contenitore 3 nella planimetria Tav. 3 Rev.3 maggio 2018);
 - 2. venga posta in essere e resa funzionante la linea di collettamento interrata per il trasferimento delle deiezioni solide e liquide, dal contenitore 1 al contenitore 2 (così come definiti nella medesima tavola). Sulla stessa è altresì necessario che vengano posti in essere opportuni pozzetti di ispezione e manutenzione;
 - 3. dovranno essere acquisiti i terreni agrari necessari allo spandimento dei reflui prodotti dalla consistenza animale prevista con l'ampliamento, pari a circa Ha 40;
- d) l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
- e) si dovrà provvedere alla manutenzione dell'impianto per la fertirrigazione fisso e dotarlo di idonei sistemi di blocco automatico e/o allarme sonoro rispetto ad eventuali rotture dell'impianto oppure che venga garantita la presenza di un operatore che presidi le eventuali disfunzioni dello spandimento;
- f) l'azienda dovrà dotarsi di un numero di pompe trituratrici sufficienti a garantire costantemente il trattamento delle deiezioni prodotte, tenendo in considerazione anche l'eventualità di guasti alle pompe stesse;
- g) i contenitori per lo stoccaggio dei liquami zootecnici dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;
- h) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;

5. **di fare salvo** che:

- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- la Ditta deve essere in possesso di debita Concessione di derivazione di acque sotterranee (da pozzo) secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per un quantitativo coerente alla potenzialità dell'allevamento sopra indicata;

6. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Borgonovo V.T. sulla base del presente atto - sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di

terzi;

- i futuri aggiornamenti dell'elenco dei terreni su cui la ditta è autorizzata ad effettuare le operazioni di spandimento degli effluenti zootecnici non comporteranno necessariamente l'aggiornamento dell'atto ma potranno essere effettuate in regime di semplice comunicazione;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.